

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Richiamato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Richiamata la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

Richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18, recante approvazione del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004 ed, in particolare, l'allegato "Piano sociosanitario della Valle d'Aosta 2002-2004" laddove, in materia di servizi per immigrati, indica come azioni da svolgere il monitoraggio dei servizi offerti ai cittadini immigrati, l'implementazione del servizio di mediazione interculturale e la valutazione degli effetti di tale servizio;

Richiamata la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 recante disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego, ed in particolare l'art. 19 (Sistema dei crediti e delle certificazioni) che prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisca sia il sistema di riconoscimento dei crediti formativi derivanti da percorsi formativi e da apprendimenti professionali ed individuali sia i dispositivi di certificazione delle competenze conseguite in esito ai percorsi formativi e agli apprendimenti in situazione di lavoro;

Richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 recante approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale per il triennio 2006-2008, ed in particolare l'obiettivo 24, tendente ad assicurare lo sviluppo continuo delle professionalità sanitarie e sociali sulla base delle esigenze della domanda di prestazioni e del soddisfacimento dei bisogni della popolazione regionale;

Richiamata in particolare l'azione 8 dell'obiettivo 24 del Piano regionale per la salute e il benessere sociale per il triennio 2006-2008 di cui trattasi, che prevede la definizione del sistema regionale di certificazione delle competenze rivolto alla creazione del repertorio delle qualifiche professionali delle figure sociali e dei relativi standard formativi minimi;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2531 in data 1° settembre 2006 concernente l'approvazione di nuove disposizioni regionali in materia di attività di mediazione interculturale, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 e revoca deliberazione della Giunta regionale n. 2671 in data 22 luglio 2002 ed, in particolare, il Capo III dell'allegato alla stessa (Elenco regionale aperto dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta);

Preso atto del lavoro svolto dal gruppo di lavoro interno all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali che, in collaborazione con la Direzione Agenzia regionale del lavoro nell'ambito della Presidenza della Regione, con l'IRRE VDA e con il supporto di un esperto della materia, ha provveduto ad elaborare nuove modalità di gestione dell'elenco di cui trattasi nonché lo schema del procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale dei Mediatori Interculturali operanti in Valle d'Aosta;

Ritenuto opportuno modificare il Capo III della deliberazione della Giunta regionale n. 2531 in data 1° settembre 2006 e approvare nuove disposizioni modalità di gestione dell'elenco aperto

dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta al fine di garantire trasparenza ed uniformità di trattamento a tutti i soggetti interessati;

Richiamata la propria deliberazione n. 3817 in data 21 dicembre 2007, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Richiamato l'obiettivo 153003 "Gestione degli interventi per lo sviluppo e l'integrazione sociale degli immigrati";

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Invalidità Civile ed Assistenza agli Immigrati dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta del Presidente della Regione, Luciano Caveri;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di sostituire il capo III (Elenco regionale dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta) dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2531 in data 1° settembre 2006, recante nuove disposizioni in materia di attività di mediazione interculturale, con l'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- 2) di integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 2531 in data 1° settembre 2006 con un secondo allegato (Schema di procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta), come da allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- 3) di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.

CAPO III

Elenco regionale dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta

3.1 Modalità di iscrizione all'elenco regionale aperto

Presso la struttura competente dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali è istituito un elenco regionale pubblico e aperto dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta.

La struttura competente dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, per la gestione dell'elenco regionale aperto di cui al presente Capo III, può avvalersi, ai fini della acquisizione di pareri tecnici, delle competenze del Tavolo unico regionale per le politiche di immigrazione, la cui composizione è prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2141 in data 29 luglio 2006.

L'Amministrazione regionale istituisce detto elenco al fine di favorire la diffusione dell'attività di mediazione interculturale che facilita la relazione, la comunicazione e la comprensione tra persone di culture differenti e, quindi, l'accesso ai servizi da parte dei cittadini immigrati.

L'elenco è tenuto nel rispetto delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 recante nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59, con particolare riferimento agli articoli 3 e 6 relativi, rispettivamente, alla fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e all'individuazione del responsabile del procedimento.

La Regione esercita quindi un'azione indiretta di regolazione delle attività svolte dai mediatori interculturali operanti sul libero mercato, rivolta a promuovere processi di continuo sviluppo professionale delle risorse in esso operanti, funzionale alla migliore garanzia di qualità dei servizi resi ai beneficiari finali.

Fino a quando non altrimenti disposto dalla normativa nazionale di riferimento, l'iscrizione a detto elenco è volontaria e non costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale sul libero mercato.

L'iscrizione all'elenco regionale è consentita ai soggetti che dimostrino il possesso delle competenze professionali del mediatore interculturale di cui al Capo 1 "Profilo professionale del mediatore interculturale" della DGR n° 2531 del 1° settembre 2006. In particolare:

- è iscritto senza altra condizione – fatti salvi gli obblighi di aggiornamento professionale di cui al § 3.2 – chi dispone delle certificazioni relative a tutti gli standard minimi di competenza successivamente ad esame svolto da apposita Commissione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con riferimento al profilo professionale del mediatore interculturale sopra richiamato;
- è iscritto in modo temporaneo – fatti salvi gli obblighi di aggiornamento professionale di cui al § 3.2 – chi dispone delle certificazioni relative ad almeno tre standard minimi di competenza del profilo professionale del mediatore interculturale, a fronte della sottoscrizione di specifico percorso individuale di apprendimento professionale, da completarsi con l'acquisizione delle restanti certificazioni entro 36 mesi dalla avvenuta

iscrizione all'elenco. Della condizione di iscrizione temporanea è fatta menzione nell'elenco stesso, con indicazione del termine di validità;

- è altresì iscritto in modo temporaneo chi, non disponendo di qualifica, risulta già iscritto all'elenco aperto antecedentemente alla presente deliberazione, valendo gli obblighi richiamati al punto precedente.

Ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali destinati ai soggetti che realizzano progetti di mediazione interculturale nessuna differenza è fatta fra mediatori iscritti senza altra condizione e mediatori iscritti in modo temporaneo.

La certificazione delle competenze professionali avviene, a cura di specifica Commissione istituita con deliberazione regionale:

- in esito alla frequenza di specifico percorso formativo, realizzato in conformità agli standard di cui al Capo II della DRG n° 2531 del 1° settembre 2006. Al fine della garanzia del diritto individuale di accesso all'apprendimento lungo il corso della vita, l'accesso e la frequenza del percorso sono regolati dalle disposizioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di riconoscimento di crediti formativi (DGR n° 1940 in data 14 giugno 2004);
- a richiesta degli interessati, attraverso valutazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati.

3.2 Revisione dell'elenco regionale aperto dei mediatori interculturali

L'elenco di cui al presente Capo è soggetto a revisione annuale, a cura della struttura competente dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, con riferimento ai soggetti che risultino iscritti e/o abbiano rinnovato l'iscrizione da almeno 24 mesi.

Il mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale aperto è subordinato alla presentazione di specifica richiesta ed alla dimostrazione della frequenza di idonee attività di aggiornamento professionale, pari ad almeno 16 ore svolte nell'arco del biennio di riferimento. La struttura competente dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali segnala le iniziative formative – organizzate dall'Amministrazione regionale o da altri soggetti, anche esterni al territorio regionale – che riconosce valide a priori al fine dell'assolvimento di tale obbligo.

E' comunque sempre facoltà degli interessati frequentare attività formative a propria scelta, richiedendone successivamente il riconoscimento, presentando istanza documentata di partecipazione (attestazione di frequenza, programma del corso svolto, ogni altra documentazione utile ai fini della messa in trasparenza di quanto realizzato). La valutazione di validità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale è demandata alla commissione di certificazione richiamata al precedente § 3.1. Le attività riconosciute congruenti concorrono anche alla certificazione delle competenze richieste ai fini del superamento della eventuale condizione di iscrizione temporanea all'elenco regionale.

La struttura competente dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali comunica annualmente ai soggetti interessati, con lettera raccomandata, il termine per la presentazione della richiesta di mantenimento dell'iscrizione all'elenco, da predisporre utilizzando la modulistica messa a disposizione ed allegando CV aggiornato, firmato in originale, oltreché la documentazione attestante la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale.

Qualora un soggetto non rispetti il termine definito dalla Regione per la consegna della domanda di mantenimento dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione provvede ad indicare, con lettera raccomandata, un nuovo termine per la consegna della documentazione, decorso inutilmente il quale, provvede alla sospensione dell'interessato dall'elenco, fino alla revisione dell'anno successivo. Qualora a tale scadenza il soggetto interessato non provveda alla consegna della

documentazione di cui al precedente paragrafo, l'amministrazione regionale cancella l'interessato dall'elenco regionale aperto dei mediatori interculturali.

Le certificazioni di competenza rilasciate nell'ambito del procedimento di iscrizione all'elenco aperto restano valide per cinque anni dall'ultima data di iscrizione/rinnovo. Trascorso tale periodo, la nuova iscrizione all'elenco richiede l'esperimento della procedura di cui al § 3.1, valendo i principi della semplificazione amministrativa.

Qualora l'Amministrazione regionale preveda interventi finanziari destinati ai soggetti che realizzano progetti di mediazione interculturale, i mediatori interculturali interessati dovranno risultare regolarmente iscritti all'elenco regionale aperto di cui al presente capo alla data di stipula del contratto.

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1313 in data 09/05/2008

Schema di procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta

Art. 1

Principi e campo applicativo

1. Lo schema di procedimento di seguito esposto è esclusivamente applicabile ai richiedenti l'iscrizione all'elenco aperto regionale dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta, con riferimento ai singoli standard di competenza costituenti lo standard professionale regionale di cui all'allegato della DGR n° 2531 del 1° settembre 2006.
2. La certificazione è svolta, a richiesta dell'interessato, con riferimento all'insieme degli apprendimenti formali, non formali ed informali da esso maturati nel corso della propria vita. Esercita tale diritto:
 - chi è iscritto in modo temporaneo all'elenco regionale aperto della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - chi dispone di un minimo di 100 ore di esperienza professionale documentabile, anche non retribuita, coerente con le competenze oggetto di certificazione, maturate in modo anche non continuativo con riferimento ai due anni antecedenti la richiesta;
 - chi dispone di una qualifica o di una abilitazione all'esercizio di attività di mediazione interculturale rilasciata da un'altra amministrazione di un Paese dell'Unione Europea;
 - chi dispone di un titolo di studio specifico nell'ambito della mediazione interculturale, acquisito in Italia o in un Paese della UE, equiparabile ad un diploma di laurea triennale.
3. La certificazione è altresì svolta in esito alla frequenza degli specifici percorsi formativi realizzati in conformità agli standard di cui al Capo II della DRG n. 2531 del 1° settembre 2006.

Art. 2

Modalità di richiesta di certificazione

1. Il procedimento di certificazione è avviato esclusivamente dall'individuo interessato, che ne avanza specifica richiesta all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, nei modi e nei termini da essa definiti tramite avviso pubblico. Detta richiesta, firmata in originale dal richiedente, deve fare riferimento agli standard documentali vigenti e contenere gli elementi minimi di seguito elencati:
 - generalità del richiedente;
 - curriculum vitae sottoscritto in originale e aggiornato alla data di richiesta;
 - certificazioni di competenza richieste, con riferimento al profilo professionale del mediatore interculturale di cui al Capo I della DGR n° 2531 del 1° settembre 2006;
 - elementi esposti nel curriculum vitae motivanti, a giudizio del richiedente, la richiesta di certificazione;
 - sottoscrizione delle clausole di assunzione di responsabilità.

E' facoltà del richiedente allegare, anche in corso di procedimento, la documentazione ritenuta pertinente. Tutta la documentazione è soggetta alle norme vigenti sulla tutela della *privacy*.

2. Nel caso in cui la certificazione sia svolta in esito alla frequenza del percorso formativo, la richiesta è assolta in principio all'atto dell'iscrizione. Nel caso di ritiro in corso di svolgimento dell'attività, l'individuo interessato alla certificazione delle competenze eventualmente maturate ne mantiene il diritto, che esercita limitatamente alla sessione di certificazione ordinariamente prevista a conclusione del percorso.

Art. 3

Modalità di raccolta delle evidenze e di messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente

1. La raccolta delle evidenze è la fase del processo di certificazione finalizzata alla produzione da parte del richiedente degli elementi informativi utili ai fini della dimostrazione della coerenza e della conformità degli apprendimenti maturati rispetto agli standard minimi di competenza oggetto di certificazione. Costituisce evidenza tutto ciò che è dimostrabilmente attribuibile al richiedente con riferimento alle esperienze di apprendimento formale, non formale ed informale, supportandone il processo valutativo. Nel caso in cui la certificazione sia svolta in esito alla frequenza degli specifici percorsi formativi, le evidenze sono costituite dall'insieme delle valutazioni di apprendimento svolte in esito alle singole unità formative.
2. La messa in trasparenza è la fase del processo di certificazione finalizzata alla rappresentazione analitica degli elementi informativi presentati dal richiedente, funzionale alla successiva valutazione degli apprendimenti da questo maturati.
3. Le evidenze raccolte e gli esiti della loro lettura analitica in termini di trasparenza, integrate dalla documentazione prodotta in sede di richiesta, costituiscono complessivamente il dossier su cui è svolta la valutazione degli apprendimenti. Le attività di raccolta, messa in trasparenza delle evidenze ed organizzazione del dossier sono svolte dall'individuo richiedente, che può avvalersi di apposita assistenza, nei modi e nelle forme rese note dall'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali. Nel caso in cui la certificazione sia svolta in esito alla frequenza dei percorsi formativi, il dossier è redatto a cura del soggetto attuatore.

Art. 4

Modalità di valutazione misurativa degli apprendimenti

1. La valutazione misurativa è la fase del processo in cui gli apprendimenti maturati dall'individuo sono confrontati agli standard minimi di competenza, in modo da valutare la loro corrispondenza a quanto richiesto. La valutazione misurativa degli apprendimenti è finalizzata al rilascio:
 - delle attestazioni di possesso di unità professionali in cui si articolano gli standard minimi di competenza;
 - delle certificazioni relative ai singoli standard minimi di competenza;
 - della qualifica professionale di mediatore interculturale.
2. La valutazione misurativa è svolta dalla commissione di cui al successivo art. 6, sulla base degli standard di certificazione definiti con successivi atti, attraverso il seguente processo:
 - esame preliminare del dossier di cui all'art. 3, rivolta alla prima verifica di consistenza, pertinenza e significatività delle evidenze addotte;
 - successiva audizione del richiedente, rivolta alla presentazione motivata delle evidenze, in risposta ai quesiti interpretativi della commissione;

- formulazione, sulla base degli esiti delle attività precedenti, delle eventuali prove valutative, integrative di quanto messo in luce dalle evidenze;
 - somministrazione delle prove, esame collegiale dei loro risultati e – ai soli fini del rilascio di qualifica – effettuazione del colloquio valutativo di sintesi;
 - definizione delle competenze certificabili, delle eventuali unità professionali riconosciute e del percorso di professionalizzazione necessario al fine del positivo superamento della eventuale condizione di iscrizione temporanea all’elenco aperto.
3. E’ facoltà della commissione di procedere con propri atti alla verifica diretta della veridicità delle evidenze proposte. Eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni sono avanzate all’individuo in modo formale e motivato, accompagnate dalla fissazione di un termine prescrittivo per la ricezione della risposta. In caso di non adempimento e/o di riscontro di evidenze non veridiche, il procedimento è concluso con esito negativo. Tutti i lavori della commissione sono oggetto di specifica verbalizzazione richiamante la sua composizione, le attività svolte, i documenti utilizzati, gli esiti oggettivi delle prove somministrate e le motivazioni espresse dai singoli membri in merito alla valutazione complessiva.
4. La commissione definisce sulla base del numero delle richieste il proprio calendario dei lavori, comunicandolo in tempo utile agli interessati.

Art. 5

Valore delle certificazioni rilasciate

1. Il rilascio delle certificazioni è la fase di restituzione e formalizzazione degli esiti valutativi, attraverso la produzione, la registrazione e la consegna delle attestazioni risultanti, nonché – ove del caso – del percorso di professionalizzazione necessario al fine del positivo superamento della eventuale condizione di iscrizione temporanea all’elenco aperto.
2. La restituzione al richiedente degli esiti valutativi è svolta dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, esplicitando le motivazioni espresse dalla commissione, con particolare riferimento ai casi di certificazione parziale, conclusa da attestazioni di singole unità professionali e/o da certificazioni di singoli SMC. E’ facoltà dell’individuo interessato di richiedere copia degli elementi analitici di valutazione delle prove sostenute. La restituzione ha in ogni caso valore conclusivo del procedimento di certificazione.
3. L’iscrizione all’elenco aperto avviene d’ufficio per i possessori della qualifica professionale. I richiedenti in possesso di almeno tre certificazioni di standard minimo di competenza sono iscritti solo a fronte della sottoscrizione per accettazione del percorso di professionalizzazione definito dalla commissione.
4. Le singole unità professionali attestate nell’ambito del processo di certificazione concorrono per capitalizzazione alla certificazione dello standard minimo di competenza di cui sono parte. Le singole certificazioni di competenza concorrono per capitalizzazione all’ottenimento della qualifica relativa al profilo professionale del mediatore interculturale, fatti salvi gli esiti del colloquio valutativo di sintesi di cui al comma 2 del precedente art. 4.
5. Le attestazioni di possesso di unità professionali e le certificazioni di competenza decadono di valore in caso di modificazione dei relativi standard, consentendo l’accesso a procedimenti semplificati di ottenimento delle attestazioni e certificazioni relative al nuovo riferimento professionale.

6. Ai fini dell'ottenimento di una certificazione di competenza, i singoli attestati di possesso di una unità professionale hanno validità di tre anni dalla data del loro rilascio. Ai fini dell'ottenimento di una qualifica per capitalizzazione, i singoli certificati di competenza hanno validità di cinque anni dalla data del loro rilascio. Il rinnovo di validità avviene, a richiesta dell'individuo interessato, nel rispetto dei principi della semplificazione amministrativa.

Art. 6

Registrazioni del procedimento

1. Ai fini della tracciabilità del processo svolto e delle decisioni assunte, tutte le attività di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, la documentazione in esse utilizzata ed i verbali redatti sono oggetto di registrazione e conservazione a cura della Direzione competente dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.
2. E' facoltà degli individui interessati di richiedere in caso di smarrimento o deterioramento il rilascio di un duplicato delle attestazioni originarie.

Art. 7

Composizione e compiti della commissione di certificazione

1. La commissione di certificazione è istituita con Decreto del Presidente della Regione ed è composta da:
 - un rappresentante della Direzione competente dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Presidente;
 - quattro esperti nelle competenze professionali costituenti il profilo, individuati dalla Direzione competente dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.
2. Alla commissione di certificazione è altresì attribuito il compito di valutazione, su istanza documentata da parte dell'interessato, delle attività formative frequentate, in ordine al riconoscimento della loro validità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento.
3. Ai membri delle commissioni regionali di certificazione, eccezion fatta per dipendenti della Regione, spetta un gettone di presenza la cui entità è fissata dalla Giunta regionale. A coloro che risiedono in Comuni diversi da quelli in cui ha svolgimento l'esame, spetta inoltre il trattamento di missione previsto per il personale regionale.

Art. 8

Standard di servizio del procedimento di certificazione

1. Nel rispetto dei principi della tutela del diritto individuale e dell'uso efficiente delle risorse, la Direzione competente dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali istituisce annualmente almeno una sessione di certificazione, resa nota tramite avviso pubblico, pubblicato non meno di 60 giorni antecedenti il termine ultimo di accettazione formale delle richieste.